



COMUNE DI SALCEDO PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. 1211/19

Salcedo, 07.maggio.2019

Oggetto: Strade comunali "via Garibaldi" (tratto coincidente con la c.d. strada Sbusa), "via Scandolare" (tratto coincidente con la c.d. strada Sbusa" e tratti interessati dal dissesto franoso omonimo), via "Cime" (parte manutentata), via Corticella (tratto dal confine con Comune di Fara Vicentino all'altezza della lottizzazione "Alice"): esecuzione interventi di sistemazione/rifacimento del manto bitumato – limitazioni temporanee alla viabilità sui tratti delle arterie stradali per esecuzione lavori e regolamentazione viabilità – ordinanza n° 635;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che il Comune di Salcedo ha affidato alla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA di Sandrigo, in forza di determinazioni n° 76 del 21.12.2018 e n° 29 del 29.04.2019, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento del manto stradale bitumato, sui tratti specificatamente individuati dai rispettivi progetti, che interessano rispettivamente le seguenti arterie comunali:

- parte di via Garibaldi porzione individuata nel tratto stradale dall'incrocio con la S.P. Lusianese all'intersezione con la via Scandolare (all'altezza del civico n° 1 di via Scandolare);
- parti di via Scandolare individuate rispettivamente nella porzione del tratto coincidente dal civico n° 1 al civico n° 10, e, nelle porzioni dei due tratti interessati dal cedimento strutturale meglio noto come "frana Scandolare";
- parte di via Cime individuata nella tratta comunale dall'incrocio con via Scandolare/Lupiari) e fino all'altezza dell'accesso alla proprietà Azzolin (porzione del sedime comunale manutentato);
- parte di via Corticella individuata nella tratta dal confine con il Comune di Fara Vicentino, in direzione Salcedo, e presumibilmente fino all'altezza del civico n° 9;

VISTA la richiesta della ditta Costruzioni Generali GIRARDINI S.p.A con sede in Sandrigo (VI) datata 03.05.2019, e pervenuta al prot. com.le n° 1210/19 in data odierna, con la quale la stessa richiede l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della viabilità a decorrere dal giorno 09.05.2019 a tutto il 31 maggio 2019 e comunque fino alla fine dei lavori;

DATO ATTO che gli interventi in oggetto sono finalizzati al rifacimento del manto bitumato stradale per l'intera larghezza della sede viabile e che, per le caratteristiche stradali sopra dette appare indispensabile e comunque necessario procedere alla regolamentazione della viabilità sulle arterie interessate al fine di permettere ai mezzi operativi impiegati di effettuare le lavorazioni previste nell'area dei cantieri summenzionati e garantire la necessaria sicurezza al personale impiegato nei lavori oltre ad una più rapida esecuzione degli stessi;

RITENUTO necessario provvedere in merito per garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale;

VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 4° lett. b), 21, 37, 38 del D. Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e gli artt. dal 30 al 40 del Regolamento D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto Provvedimento sindacale n° 02/2018 del 15.06.2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DICHIARA

Cantieri di lavoro per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto bitumato stradale, e che saranno effettuati per conto del Comune di Salcedo dalla ditta Costruzioni Generali GIRARDINI SpA, i tratti territorialmente ricadenti sulle arterie stradali:

- parte di via Garibaldi individuata nel tratto dall'incrocio con S.P. Lusianese all'intersezione con la via Scandolare (all'altezza del civico n° 1 di via Scandolare);
- parte di via Scandolare individuata nel tratto decorrente dal civico numero 1 al civico n° 10 (tratto coincidente con la c.d. strada Sbusa") e nei due tratti interessati dal cedimento strutturale meglio noto come "frana Scandolare";

- parte di via Cime individuata nel tratto dall'incrocio con via Scandolare/Lupiari) all'altezza dell'accesso alla proprietà Azzolin (sedime comunale manutentato);
- parte di via Corticella individuata nella tratta dal confine con il Comune di Fara Vicentino, in direzione Salcedo, e presumibilmente fino all'altezza del civico n° 9;

. D I S P O N E

A decorrere dal giorno 9 maggio 2019 a tutto il 31 maggio 2019, e comunque fino alla fine dei lavori

- La chiusura totale, nel periodo sopra indicato, con esclusione per i soli residenti delle arterie sopra citate, e comunque limitatamente ai tempi strettamente necessari per effettuare ciascun intervento su ognuna delle arterie stradali sopra citate che andranno a costituire il cantiere operante di lavoro, con le prescrizioni e precisazioni di seguito riportate;
- che sia comunque garantita, su una parte residua della carreggiata, il transito dei pedoni (art. 40 DPR n° 495/1992) limitatamente ai soli residenti di via Garibaldi;

O R D I N A

A) sulle arterie sopra citate, per il tempo necessario all'esecuzione di ciascuno degli interventi programmati, l'istituzione temporanea, per il periodo sopra indicato ed in funzione delle disposizioni sopra elencate:

1. del **DIVIETO DI TRANSITO** a decorrere dalle ore 7,00 di giovedì 9 maggio 2019 alle ore 19,00 ed a valere per ogni giornata lavorativa successiva - con esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi - e comunque fino alla fine dei lavori qualora l'intervento non possa essere completato entro i termini indicati nella richiesta e suindicati, sui tratti stradali sopra meglio identificati, con la precisazione che l'eventuale regolazione del traffico veicolare consentito (soli residenti) dovrà essere effettuata a mezzo movieri;
2. del **DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata ove previsto, negli orari lavorativi anzidetti, ed a valere sui tratti interessati dai lavori in oggetto;
3. di **garantire** in ogni caso all'interno della carreggiata stradale, e comunque compatibilmente con le operazioni ed i lavori in corso di esecuzione, il **transito pedonale ai residenti della zona**, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 40 del DPR 495/1992 e smi (Regolamento di esecuzione del CdS);

B) alla Ditta Costruzioni Generali GIRARDINI S.p.A. con sede in Sandrigo (VI) via Astico, sn, quale diretta esecutrice dei lavori, di provvedere, a propria cura e spese:

- **ad installare** una specifica segnaletica avente funzione di "preavviso generico" della presenza del cantiere di lavoro e della totale chiusura del tratto stradale sopra meglio identificato da mantenersi per l'intera durata dei lavori, rapportata a ciascuno degli interventi previsti;
- **a rimuovere**, oscurare o adeguare la segnaletica permanente presente nell'area interessata, in contrasto o non controllabile con quanto stabilito dal presente provvedimento;
- **alla posa**, anche su eventuali indicazioni o disposizioni del Comando di Polizia Locale, **delle delimitazioni dell'area di cantiere e della segnaletica, sia orizzontale che verticale, necessaria** (segnali temporanei di cantiere, segnali di divieto, di obbligo, di preavviso, di deviazione, ecc.), conformemente a quanto disposto dal titolo II° del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 ed in particolare dagli artt. dal 30 al 43 compreso, osservando le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con utilizzo di dispositivi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità;
- **alla rimozione**, al termine dei lavori, **di tutta la segnaletica stradale temporanea**, ripristinando fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente rimossa e custodita;
- **ad adottare** tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione (limitatamente agli orari non lavorativi e più precisamente dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, qualora l'intervento abbia a prolungarsi entro i termini di esecuzione indicati dallo stesso gestore, effettuando un costante e frequente controllo dell'area di cantiere, anche durante i periodi di non attività, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e funzionamento, di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e sicurezza della recinzione del cantiere o quanto altro inerente;

C) è fatto divieto:

- dell'utilizzo di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali stradali temporanei che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- dell'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera;


DISPONE

- la notifica del presente provvedimento nei confronti della ditta affidataria ed esecutrice dei lavori COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A. con sede in Sandrigo (VI) via Astico, sn., nelle forme di legge;
- la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Breganze ed al Comando Polizia Municipale Nord-Est-VI di Thiene con cui il Comune è attualmente convenzionato;
- l'apposizione di copia della presente all'Albo Pretorio, in luoghi di pubblica frequenza, con sistemi informatici o quanto altro ritenuto necessario al fine di darne la massima pubblicità alla cittadinanza, nonché l'invio per opportuna conoscenza e per quanto possibile ai residenti delle arterie interessate e/o Ditte o ad altri soggetti interessati e/od espletanti servizi pubblici;

PRESCRIZIONI

- Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- Sia sempre garantita l'entrata e l'uscita da eventuali passi carrai presenti nel tratto interessato dai lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
- La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.;
- Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico a norma dell'articolo 37 del Codice della Strada con le formalità stabilite nell'articolo 74 del Regolamento dello stesso codice.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta richiedente/esecutrice i lavori, restando il Comune di Salcedo ed il suo personale completamente sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.



Il Responsabile Area Servizi Tecnici
geom. Maurizio Covolo